



MONS. GIUSEPPE FIORINI MOROSINI O.M.

VESCOVO DI LOCRI – GERACE

Nel contesto dell'Anno della Fede, per una migliore coerenza della testimonianza di vita richiesta ai Cristiani dalla sequela del Vangelo di Gesù Cristo, sulla quale è fondata la presenza stessa dell'Associazione nella Chiesa;
con il presente provvedimento

DECRETO

che la condizione dei fedeli, laici o religiosi o chierici, appartenenti ad associazioni ecclesiali, contro i quali venga iniziato un procedimento penale presso i Tribunali dell'Ordinamento dello Stato italiano, di uno Stato estero, o, eventualmente, di un Ordinamento giuridico superiore, sia regolata secondo le norme seguenti.

ART. 1 - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN MEMBRO DI UN'ASSOCIAZIONE

§1 - Tutti i fedeli, laici o religiosi o chierici, che fanno parte di Confraternite o di altre Associazioni pubbliche diocesane, pur continuando a far parte dei soci dell'Associazione, vengono sospesi con provvedimento dell'Ordinario diocesano da ogni ufficio, mansione o servizio svolto nell'Associazione stessa e perdono temporaneamente il diritto di voto attivo e passivo, oltre che per le cause già previste dal diritto universale e particolare, anche nel caso in cui venga iniziato contro di essi un procedimento penale presso i Tribunali dell'Ordinamento dello Stato italiano, di uno Stato estero, o, eventualmente, di un Ordinamento giuridico superiore.

§2 - Nel presente Decreto, si intende iniziato un procedimento penale nel momento in cui viene pronunciato il rinvio a giudizio.

ART. 2 - DOVERE DI INFORMAZIONE

§1 - Il fedele che si venga a trovare nelle condizioni di cui all'art. 1, ha il dovere di astenersi immediatamente da ogni ufficio, mansione o servizio, e di informare senza ritardo il Moderatore dell'Associazione, il Parroco della Parrocchia dove l'Associazione opera e l'Ordinario diocesano.

§2 - Specialmente nel caso in cui la persona interessata, per negligenza o dolo, ha omesso di comunicare l'inizio del procedimento penale a suo carico, ogni fedele ha il dovere di informare almeno l'Ordinario diocesano.

§3 - Sono fatte salve le notizie conosciute nel segreto della Confessione sacramentale e della direzione spirituale.

ART. 3 - PROCEDIMENTO A CARICO DEL MODERATORE O DI UN UFFICIALE

§1 - Qualora un procedimento penale venga iniziato a carico del Moderatore dell'Associazione, assume interinalmente il governo dell'Associazione medesima, il Vice-moderatore, il quale informerà del fatto l'Ordinario diocesano, che, a sua volta, deciderà, sentiti anche gli altri ufficiali, sull'eventualità di nominare un Commissario fino al pronunciamento della sentenza definitiva nel giudizio penale in corso.

§2 - Nel caso in cui il procedimento penale venga iniziato a carico di un altro dei membri del direttivo, l'incarico svolto dalla persona interessata viene assunto temporaneamente dal Moderatore, il quale dovrà informare senza ritardo il Parroco e l'Ordinario diocesano. Quest'ultimo potrà decidere di affidare l'incarico in questione ad un altro membro dell'Associazione di sua fiducia, fino al pronunciamento della sentenza definitiva nel giudizio penale in corso.

Decreto vescovile n. 218
del 29.06.2013

DECRETO

sulla condizione dei fedeli
appartenenti
ad associazioni ecclesiali,
contro i quali venga
iniziato un procedimento
penale

Decorrenza: 15.07.2013



MONS. GIUSEPPE FIORINI MOROSINI O.M.

VESCOVO DI LOCRI – GERACE

§3 - Per tutti gli uffici e gli altri incarichi elettivi, se la sentenza definitiva non viene emessa prima della scadenza naturale del mandato in corso, allo scadere di detto termine si procederà regolarmente a nuove elezioni.

ART. 4 - SANAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI

Gli atti giuridici compiuti da chi si trova nella situazione di cui all'art. 1 e che abbia omesso di informare, per negligenza o dolo, almeno l'Ordinario diocesano, sono invalidi, ma per il bene dei fedeli e, in particolare, dell'Associazione, possono essere sanati dall'Ordinario diocesano, sentiti gli ufficiali dell'Associazione stessa.

ART. 5 - REINTEGRAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'INCARICO

Pronunciata la sentenza definitiva di assoluzione, il fedele è immediatamente reintegrato nell'esercizio del proprio incarico.

ART. 6 - SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA

§1 - Pronunciata la sentenza definitiva di condanna, al termine del procedimento penale, il fedele è destituito dal proprio incarico e cancellato dall'elenco dei soci, con provvedimento del Moderatore, o di chi lo sostituisce secondo l'art. 3 §1.

§2 - L'attestato della destituzione dall'incarico e della cancellazione dall'elenco dei soci deve essere redatto in triplice copia, una delle quali va spedita presso la residenza o il domicilio del fedele interessato, una va conservata negli archivi dell'Associazione e la terza va depositata presso la Cancelleria vescovile.

ART. 7 - ESTENSIONE DEL DECRETO

§1 - Il presente Decreto si intende esteso anche ai Consigli Pastorali Parrocchiali (per quanto non previsto già con Decr. Vesc. n. 174 del 12.01.2012), ai Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici, Comitati feste e gruppi parrocchiali.

§2 - Nel caso di Associazioni private riconosciute dall'Ordinario diocesano, la conferma in un incarico associativo e il mantenimento nel numero dei soci di chi è stato condannato per un reato penale con sentenza passata in giudicato può costituire causa sufficiente alla revoca del riconoscimento da parte dello stesso Ordinario.

§3. Per le espressioni diocesane di Associazioni nazionali o internazionali, i responsabili locali, o l'Ordinario diocesano segnaleranno la situazione, insieme a quanto previsto dal presente Decreto, all'autorità competente secondo gli statuti.

Locri, dalla sede vescovile, il 29 giugno 2013

+ p. Giuseppe Fiorini Morosini
Vescovo di Locri - Gerace

Sac. Nicola Vertolo
Cancelliere vescovile

**Decreto vescovile n. 218
del 29.06.2013**

DECRETO

**sulla condizione dei fedeli
appartenenti
ad associazioni ecclesiali,
contro i quali venga iniziato un
procedimento penale**

Decorrenza: 15.07.2013